CITTA' DI PESCARA

Medaglia d'oro al Merito Civile

DIPARTIMENTO TECNICO

Settore LL.PP. - Progettazione Strategica - Mobilità e Verde

riserva naturale
dannunziana

RISERVA NATURALE REGIONALE
PINETA DANNUNZIANA

PIANO di ASSETTO NATURALISTICO

Assessore alla
Riserva Dannunziana e
Piano di assetto naturalistico
Dott.ssa Paola Marchegiani

Direttore Dipartimento Tecnico
Arch. Tommaso Vespasiano

Dirigente Settore LL.PP.
Progettazione Strategica, Mobilità
e Verde
Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Giuliano Rossi

Assistente al RUP
Dott. Giorgio Colangeli

Progettista
Dott. Agr. Mario Caudullo

Collaboratori
Dott. Vincenzo Evangelista
Arch. Emanuella Lionetti
Geom. Riccardo Marinelli
Geom. Lorenzo Tini
Geol. Lorenzo Ballone
P.A. Raffaele Di Pietrantonio

Analisi a cura di
Dott. Massimo Pellegrini
Dott.ssa Silvia Di Paolo
Dott. Lorenzo Liberatore
per gli aspetti faunistici

Dott. Giovanni Damiani
(coordinatore della bozza di P.A.N. 2009)
per gli aspetti storici, ecologici
e delle aree umide

Dott. Gianfranco Pirone
per gli aspetti vegetazionali

Dott. Marco Palumbo
Dott. Luciano Crivelli
per gli aspetti forestali
e dendroauxometrici

Dott. Davide D'Errico
per gli aspetti geologici

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Sommario

TITOLO PRIMO 3
Norme Generali 3
Art. 1 - Premessa 3
Art. 2 - Oggetto del Piano 3
Art. 3 - Elementi costitutivi del Piano 3
Art. 4 - Funzioni ed obiettivi del Piano 3
Art. 5 - Efficacia 4
TITOLO SECONDO 5
Zonazione 5
Art. 6 - Zonazione 5
Art. 7 - Zona A – Aree ad alta integrità naturale da conservare 5
Art. 8 - Zona B1 – Aree a media integrità naturale da recuperare 6
Art. 9 - Zona B2 - Aree a bassa integrità naturale da riqualificare 6
Art. 10 - Zona B3 - Aree umide 7
Art. 11 - Zona C1 – Aree a verde pubblico attrezzato 7
Art. 12 - Zona C2 – Aree a verde privato 8
Art. 13 - Zona D1 – Aree dunali 9
Art. 14 - Zona D2 – Aree del demanio marittimo in concessione 9
Art. 15 - Zona E1 – Aree di sosta attrezzata 10
Art. 16 - Zona E2 – Aree per attrezzature e servizi pubblici 10
Art. 17 - Zona F – Aree edificate private 11
Art. 18 - Sentieri 11
Art. 19 - Percorsi ciclopedonali 12
Art. 20 – Viabilità e parcheggi 12
Art. 21 – Alberi monumentali 13
Art. 22 –Aree contigue 13
TITOLO TERZO 15
Caratteristiche dei manufatti 15
Art. 23 - Manufatti in genere 15
Art. 24 - Recinzioni 15
Art. 25 - Cartellonistica 15

TITOLO QUARTO 16
Gestione e Controllo 16
Art. 26 - Gestione 16
Art. 27 – Vigilanza e sorveglianza 16
Art. 28 – Misure antincendio 17
Art. 29 – Autorizzazioni e Nulla osta 17
Art. 30 - Controllo e monitoraggio 17
Art. 31 - Progetti di intervento particolareggiati 18
Art. 32 - Logo della Riserva 18
TITOLO QUINTO 19
Divieti e Sanzioni 19
Art. 33 - Norme generali di tutela ambientale 19
Art. 34 - Divieti 19
Art. 35 - Norme di salvaguardia 20
Art. 36 - Sanzioni 20

TITOLO PRIMO
Norme Generali

Art. 1 - Premessa

1. Il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Pineta Dannunziana, di seguito denominato "PAN" ai sensi, per gli effetti e in coerenza con la Legge Regionale N. 38 del 21 giugno 1996 e s.m.i. (L.R. n. 2 del 10 febbraio 2006), persegue la finalità di assicurare la tutela dei valori naturali e ambientali, nonché di quelli storici, culturali, antropologici tradizionali presenti nel territorio della Riserva medesima, istituita ai sensi della L.R. 18 maggio 2000, n. 96, e modificata dalle L.R. 19/2001 e LR 9 novembre 2011, n.39 art. 7, nel rispetto delle Leggi nazionali 394/91 e 157/92.
2. Ai sensi del comma 1 art. 3 della L.R. 96/2000 e ss.mm.ii., la gestione della Riserva Naturale è demandata al Comune di Pescara, di seguito denominato "Ente gestore".

Art. 2 - Oggetto del Piano

1. Il PAN identifica il territorio della Riserva naturale individuandone il perimetro e caratterizzandone l'ambiente. I confini della Riserva sono stabiliti su cartografia catastale allegata al PAN (Carta delle proprietà), per una superficie di 56 ettari.
2. Il PAN divide il territorio in zone omogenee con diversa destinazione d'uso e tutela.
3. Ai sensi del co. 4 art.4 della L.R. 96/2000, il PAN definisce e regola anche un'area contigua esterna alla Riserva.
4. Le presenti norme disciplinano la fruizione, l'uso delle risorse e del territorio della Riserva.
5. Entro sei mesi dall'approvazione del PAN, ai sensi del comma 1 art. 11 L.394/91 e del comma 5 art. 3 della L.R. 96/2000, l'Ente gestore dovrà predisporre il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati. Il regolamento è parte integrante del PAN e ne segue contestualmente l'iter di formazione, di approvazione, di efficacia, di revisione e di aggiornamento.

Art. 3 - Elementi costitutivi del Piano

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del PAN:

a) Relazione generale.
b) Norme Tecniche di Attuazione (e Regolamenti allegati)
c) Elaborati grafici:
   - tav. 1 Inquadramento territoriale
   - tav. 2 Pianificazione sovraordinata e vincoli

- tav. 3 Ambiti
- tav. 4 Zonazione
- tav. 5.a Accessibilità e fruibilità - stato di fatto
- tav. 5.b Accessibilità e fruibilità – progetto
- tav. 6 Attrezzature e servizi - stato di fatto
- tav. 7 Carta delle proprietà

Art. 4 - Funzioni ed obiettivi del Piano

1. Il PAN costituisce lo strumento di riferimento per tutti gli usi e per tutte le attività che comportano trasformazioni, anche temporanee, del territorio dell'area protetta.
2. Il PAN ha la finalità di conservare e valorizzare l'ambiente naturale della Riserva senza alterarne le caratteristiche naturali.
3. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge istitutiva della Riserva, dalle Leggi nazionali e dalla Legge regionale di cui sopra il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva si prefigge i seguenti obiettivi:
    a. l'identificazione e localizzazione delle emergenze naturali;
    b. la conservazione e la tutela delle specie animali e vegetali;
    c. la conservazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale;
    d. la promozione di interventi finalizzati alla corretta gestione e conservazione delle risorse naturali, ambientali e di gestione del territorio;
    e. la promozione di interventi eco-compatibili con le finalità della Riserva;
    f. la promozione e l'incentivazione delle attività di fruizione didattica e naturalistica;
    g. la promozione e l'incentivazione delle attività di ricerca scientifica;

Art. 5 - Efficacia

1. Ai sensi del comma 4 art. 22 della L.R. 38/'96, l'approvazione da parte della Regione del PAN equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici o di pubblica utilità in esso previsti.
2. Ai sensi del comma 5 art. 22 della L.394/'91, le previsioni e le prescrizioni del PAN e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica a livello comunale e sovracomunale.

TITOLO SECONDO
Zonazione

Art. 6 - Zonazione

1. Per la definizione degli usi, degli interventi e delle attività realizzabili all'interno della Riserva, e per regolare le modalità di fruizione in rapporto alla compatibilità con le finalità istitutive, il territorio della Riserva è suddiviso in zone omogenee, come indicate dalla tavola di zonazione (comma 1 lett. d art.15 L.38/'96).

Art. 7 - Zona A – Aree ad alta integrità naturale da conservare

1. Rappresenta la zona di più importante pregio ecologico, biologico e paesaggistico della Riserva. Tutte le aree comprese in tale zona devono essere di proprietà e di uso pubblico.
2. In dette aree sono possibili esclusivamente interventi pubblici finalizzati alla conservazione integrale del patrimonio naturale attraverso una limitazione d'uso e laddove possibile, all'implementazione della qualità ambientale e dell'integrità ecologica.
3. Nella zona A sono consentiti i seguenti specifici interventi e attività:
   a) salvaguardia, manutenzione e riqualificazione naturalistica degli ecosistemi o di loro singole componenti biotiche e abiotiche;
   b) accelerazione dei processi naturali che conducono alle comunità e associazioni ecologiche tipiche del contesto ambientale - paesaggistico della Pineta;
   c) difesa del suolo, sotto l'aspetto idrogeologico, utilizzando preferibilmente tecniche di ingegneria naturalistica;
   d) eliminazione delle specie esotiche, ed in particolare di quelle spontaneizzate, capaci cioè di diffondersi nel territorio con i propri mezzi, per via gamica o vegetativa;
   e) potenziamento dei modelli naturali "nativi", con specie ed ecotipi idonei a creare condizioni per l'affermazione, nel tempo, dei corteggi floristici tipici delle varie fitocenosi;
   f) realizzazione di percorsi e aree di sosta attrezzate con finalità didattiche, scientifiche, escursionistiche;
   g) ricerca scientifica, riprese fotografiche, televisive e cinematografiche, queste ultime previo autorizzazione dell'Ente gestore;
   h) manutenzione della rete sentieristica esistente e tracciamento di sentieri che ne consentano la fruizione in forma di visite guidate.

Art. 8 - Zona B1 – Aree a media integrità naturale da recuperare

1. Rappresenta la zona in cui si ritrovano aree di elevato valore naturalistico e paesaggistico, ma dove l'attività antropica, con errati interventi, ne ha compromesso la qualità geobotanica complessiva. Tutte le aree comprese in tale zona devono essere di proprietà pubblica.
2. In dette aree sono possibili esclusivamente interventi pubblici, previo esproprio, finalizzati al recupero degli elementi e delle aree naturali residue, al ripristino degli elementi ecologici compromessi, al miglioramento delle connessioni ecologiche e funzionali, all'integrazione delle attività antropiche ritenute sostenibili per la zona.
3. Nella Zona B1 sono consentiti i seguenti specifici interventi e attività:
   a) tutti quelli ammessi nella zona A;
   b) rinaturalizzazione e restauro ambientale, ripristino e restauro paesaggistico ed eliminazione degli elementi di disturbo;
   c) manutenzione e ampliamento delle reti drenanti;
   d) conservazione e restauro delle aree boscate degradate con ripristino degli elementi vegetazionali locali, potenziali e spontanei;
   e) diradamento della Pineta;
   f) ripristino della copertura erbacea attuata per seme o per inneschi per via vegetativa con materiale di provenienza locale;
   g) messa a dimora di specie vegetali arboree e arbustive attuata con esemplari attinti da località vicine alla Riserva, qualora non disponibili in vivaio con semi o talee di provenienza ecotipica locale;
   h) l'etichettatura a fini didattici a corredo delle singole specie vegetali nelle aree d'interesse floristico e vegetazionale, realizzata con materiali non facilmente deteriorabili (terracotta, metallo, ecc.).
   i) allocazione di tavoli e panchine;
   j) demolizione di strutture esistenti;
   k) opere per l'ordine e la sicurezza pubblica;
   l) realizzazione di percorsi pedonali e ciclopedonali in affiancamento alla viabilità esistente.

Art. 9 - Zona B2 - Aree a bassa integrità naturale da riqualificare

1. Rappresenta la zona in cui si ritrovano elementi di valore naturalistico e paesaggistico, ma dove l'attività antropica ha maggiormente ridotto la qualità geobotanica complessiva. Tutte le aree comprese in tale zona devono essere di proprietà e di uso pubblico.
2. Sono previsti interventi pubblici finalizzati alla riqualificazione degli elementi e delle aree naturali residue, al ripristino degli elementi ecologici compromessi, al miglioramento delle connessioni ecologiche e funzionali, all'integrazione delle attività antropiche ritenute sostenibili per la zona.
3. Nella Zona B2 sono consentiti i seguenti specifici interventi e attività:

a) tutti quelli ammessi nelle zone A e B1;
b) realizzazione di piccole strutture amovibili per attività scientifiche, didattiche, e logistiche aventi una superficie coperta non superiore a 10 mq;
c) libera fruizione della rete sentieristica.

Art. 10 - Zona B3 - Aree umide

1. La zona comprende le aree umide che costituiscono un importante elemento del paesaggio della Riserva e che permettono la presenza di numerose specie legate a questi ambienti.
2. Sono previsti interventi di ampliamento delle aree umide ubicate in direzione e prossimità del fosso Vallelunga, il tutto con l'obiettivo di creare una connessione ecologica tra le aree umide della Riserva e il corso d'acqua medesimo.
3. L'area denominata U1 comprende lo specchio d'acqua esistente denominato "laghetto", destinata al ripristino naturalistico dell'invaso artificiale, in cui sono consentiti interventi pubblici finalizzati alla rinaturalizzazione e al restauro ambientale dell'invaso e dell'ecotono di transizione fra l'ambiente acquatico e quello terrestre.
4. Le aree denominate U2, il cui numero, dimensione e localizzazione sono da intendersi come previsione di massima, indicano l'ambito destinato a ospitare i nuovi stagni necessari per incrementare la presenza di questi habitat; gli interventi saranno realizzati nel rispetto delle modalità descritte nella "*Relazione Generale*" del PAN ("*Ampliamento degli habitat riproduttivi degli anfibi"*).

Art. 11 - Zona C1 – Aree a verde pubblico attrezzato

1. Rappresenta la zona destinata a verde pubblico in cui possono essere presenti attrezzature per il gioco, lo sport e il tempo libero. Tutte le aree e le strutture comprese in tale zona devono essere di proprietà pubblica, anche previo esproprio. Le strutture presenti in tale zona potranno eventualmente essere affidate in concessione ad associazioni, cooperative e privati, secondo modi e tempi stabiliti dal Regolamento di esercizio della Riserva, di cui all'art.2 delle presenti norme.
2. Sono previsti interventi pubblici finalizzati al mantenimento o alla creazione di elementi di naturalità tipici della Riserva ispirati al modello vegetazionale spontaneo potenziale locale e all'integrazione delle attività antropiche ritenute sostenibili per la zona.
3. Nella Zona C1 sono consentiti i seguenti specifici interventi e attività:

a) tutti quelli ammessi nelle zone A e B;
b) realizzazione di attrezzature per lo sport all'aperto (es. campi da bocce e piccoli campi polifunzionali);
c) realizzazione di attrezzature di gioco per i bambini;
d) realizzazione di servizi igienici;

e) realizzazione di piccole strutture per attività sportive, ricreative e di ristoro aventi una superficie coperta non superiore a 80 mq. Tale superficie non potrà comunque superare complessivamente il 5% dell'area destinata a verde pubblico attrezzato;
f) realizzazione di piccoli manufatti per la logistica della Riserva (rimesse attrezzi, ecc.).

Art. 12 - Zona C2 – Aree a verde privato

1. La zona comprende le aree naturali parzialmente edificate di proprietà e di uso privato.
2. Sono consentiti interventi privati finalizzati al mantenimento delle alberature esistenti o, previa autorizzazione dell'Ente gestore, alla creazione di nuovi impianti vegetazionali secondo il modello spontaneo potenziale locale e con divieto di introduzione di specie alloctone.
3. Nella Zona C2 sono consentiti i seguenti specifici interventi:
   a) sistemazioni che non comportino la realizzazione di nuovi volumi e superfici utili lorde abitabili, piani interrati e di superfici impermeabili;
   b) sistemazioni dei suoli naturali che non comportino la realizzazione di recinti e di manufatti che ostacolino il naturale deflusso delle acque meteoriche e di falda;
   c) abbattimento di alberi per motivi fitosanitari e fitostatici debitamente documentati e previa autorizzazione dell'Ente gestore;
   d) piantumazione delle specie arboree, previa autorizzazione dell'Ente gestore, secondo le indicazioni dell'*Allegato 1* alla "*Relazione Generale*" del PAN "*Check list della flora della Pineta*", con esclusione delle specie alloctone e invasive;
   e) per gli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 3, comma 1 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, l'altezza non può superare quella esistente e comunque mt. 12.30.
4. Nella Zona C2 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
   a) Residenza stabile e *housing* sociale di cui all'art. 1 comma 5 del D.M. 22/04/08;
   b) Strutture alberghiere di cui alla L.R. n. 45/82 ss.mm.ii. (alberghi, pensioni, motel e residenze alberghiere) ed extralberghiere di cui alla L.R. n.75/1995 (ostelli per la gioventù, case per ferie, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere);
   c) Servizi per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo libero, la salute e lo sport, ecc.
   d) Esercizi commerciali al dettaglio, esercizi pubblici (es. ristoranti, bar, tavole calde, farmacie, rivendite di sali e tabacchi, ecc.);

Art. 13 - Zona D1 – Aree dunali

1. La zona indica l'ambito destinato a ospitare le aree dunali che costituiscono un importante habitat funzionale allo sviluppo della Riserva, oltre che un elemento tipico del luogo e dell'originario paesaggio costiero.
2. Sono previsti interventi promossi e attuati dall'Ente gestore finalizzati alla riconnessione ecologica tra l'arenile e l'habitat retrodunale sabbioso, con sistemazione di essenze vegetali tipiche della macchia mediterranea.
3. Nella Zona D1 sono previsti i seguenti specifici interventi:

   a) rinaturalizzazione e restauro ambientale della vegetazione dunale (giardino dunale e delle sabbie) per la ricostituzione dei seguenti ambienti:
      - battigia, con sabbia nuda;
      - spiaggia non raggiunta dalle onde, con il cakileto;
      - dune embrionali, con l'agropireto;
      - dune mobili, con l'ammofileto;
      - dune fissate, con vegetazione arbustivo-arborea;
4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, vale quanto disposto nell'Allegato alle presenti norme: "Regolamento d'uso delle aree del Demanio Marittimo comprese all'interno del Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale della Pineta Dannunziana".

Art. 14 - Zona D2 – Aree del demanio marittimo in concessione

1. La zona comprende le aree demaniali dell'arenile destinate alla balneazione date in concessione a soggetti pubblici e privati.
2. Sono consentiti interventi secondo quanto disposto nell'Allegato alle presenti norme: "Regolamento d'uso delle aree del Demanio Marittimo comprese all'interno del Piano d'Assetto Naturalistico della Riserva Naturale della Pineta Dannunziana".
3. Ai concessionari privati è concesso il diritto all'uso del logo, così come disposto dall'art. 32 e del nome della Riserva, qualora dimostrino che abbiano adottato soluzioni finalizzate a una maggiore sostenibilità ambientale delle attività balneari, quali:

   - il risparmio delle risorse idriche ed energetiche (es. recupero acque delle docce e riutilizzo, eventuale installazione pannelli solari e/o fotovoltaici, ecc.);
   - l'utilizzo di tecnologie innovative e/o modalità di gestione quali ad esempio raccolta differenziata attraverso isole ecologiche, infopoint sui dati diffusi dall'ARTA, educazione ambientale attraverso giochi didattici per bambini, ecc;
   - l'utilizzo di materiali dotati di certificazioni di ecosotenibilità e/o biocompatibilità, così come specificato al successivo art.23;
   - in caso di accertamento negativo di uno dei precedenti punti, l'Ente gestore sospenderà la concessione il diritto all'uso del logo e del nome della Riserva fino all'adeguamento.

Art. 15 - Zona E1 – Aree di sosta attrezzata

1. Rappresenta la zona destinata a ospitare funzioni di protezione civile, parcheggi pubblici, mostre-mercato, manifestazioni varie, spettacoli all'aperto, giochi bimbi, ecc.
2. Sono consentiti interventi pubblici finalizzati a un possibile utilizzo polifunzionale dell'intero comparto.
3. Nella Zona E1 sono consentiti i seguenti specifici interventi:
   - tutti quelli ammessi nelle zone A e B;
   - nuovi impianti vegetali, con esclusione delle specie alloctone e invasive e con grado di copertura (chiome degli alberi a maturità) non inferiore al 30%;
   - realizzazione area per sgambettamento cani;
   - realizzazione di pavimentazioni permeabili e piazzole per camper con idonea rete dei servizi e relativi allacci.

Art. 16 - Zona E2 – Aree per attrezzature e servizi pubblici

1. Rappresenta la zona destinata ai servizi e alle attrezzature pubbliche o d'interesse pubblico esistenti (complesso ex Aurum, teatro D'Annunzio, chiesa Stella Maris, Poste) e - previo esproprio - di progetto, quali la cittadella delle scienze.
2. Sono consentiti interventi d'iniziativa pubblica o privata, fermo restando l'uso pubblico perpetuo delle attrezzature, finalizzate all'espletamento di attività culturali, amministrative, scolastiche, religiose, sanitarie, assistenziali, naturalistiche, sportive e ricreative a servizio della Riserva e dell'intero territorio. S'intendono non soggetti alle modalità attuative del convenzionamento e della proprietà pubblica gli edifici di culto e le opere pastorali annesse.
3. Nella Zona E2 sono consentiti i seguenti specifici interventi:
   a) per gli edifici esistenti interventi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.
   b) per gli edifici di interesse storico e architettonico vincolati *ope legis o* con apposito Decreto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e Ambientali (Ex Aurum, DM 10.05.99), gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio;
   c) nell'ambito dell'ampliamento delle aree a servizio del Teatro D'annunzio e Auditorium Flaiano, realizzazione di nuove attrezzature aventi una superficie coperta non superiore a 500 mq (punto informativo, biglietteria, ingresso, portico, servizi, bar-ristoro, ecc.);
   d) nuove costruzioni aventi superficie coperta non superiore al 20% del lotto e un'altezza non superiore a 5 m.

Art. 17 - Zona F – Aree edificate private

1. La zona comprende aree edificate di proprietà e di uso privato aventi caratteristiche tipologiche, volumetriche e costruttive coerenti con l'immagine storica della "città giardino".
2. Sono consentiti interventi privati finalizzati alla conservazione del tessuto residenziale esistente.
3. Nella Zona F sono consentiti i seguenti specifici interventi:
   a) sistemazioni che non comportino la realizzazione di nuovi volumi e superfici utili lorde abitabili;
   b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii., con il rispetto dell'ingombro planimetrico e altimetrico preesistente, del rapporto di copertura, del tessuto e delle tipologie esistenti; è altresì consentita l'aggiunta di volumi tecnici strettamente indispensabili.
   c) per gli edifici di interesse storico e architettonico vincolati con Decreto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e Ambientali, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio.
4. Nella Zona F sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:
   a) Residenza stabile e *housing* sociale di cui all'art. 1 comma 5 del D.M. 22/04/08;
   b) Strutture alberghiere di cui alla L.R. n. 45/82 ss.mm.ii. (alberghi, pensioni, motel e residenze alberghiere) ed extralberghiere di cui alla L.R. n.75/1995 (ostelli per la gioventù, case per ferie, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere);
   c) Servizi per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo libero, la salute e lo sport, ecc.
   d) Esercizi commerciali al dettaglio, esercizi pubblici (es. ristoranti, bar, tavole calde, farmacie, rivendite di sali e tabacchi, ecc.);
   e) Botteghe non moleste (alla persona, lavanderie, sartorie ecc.) e alimentari (panetteria, pasticceria, ecc.) e relativi depositi e magazzini;
   f) Uffici pubblici e/o di interesse pubblico, uffici privati e studi professionali, attività amministrative di servizio (banche, assicurazioni, viaggio, ambulatori medici, ecc.);
   g) autorimesse pertinenziali alle costruzioni.

Art. 18 - Sentieri

1. Sono percorsi esistenti della Riserva a uso pedonale.
2. E' consentita la progettazione e realizzazione di nuovi sentieri per l'espletamento di attività didattiche, di sorveglianza e di studio scientifico all'interno della Riserva.
3. Sono altresì consentiti specifici interventi di valorizzazione e di fruizione di alcuni sentieri definiti nel progetto delle "Greenways Dannunziane" (percorsi protetti, percorsi salute/podisitici, percorsi naturalistici, ecc.). I tracciati dei sentieri sono da intendersi di massima e la loro eventuale modifica non costituisce variante al PAN.

Art. 19 - Percorsi ciclopedonali

1. Sono percorsi esistenti e di progetto della Riserva a uso ciclopedonale.
2. Sono consentite opere finalizzate alla fruizione della Riserva attraverso una mobilità lenta ciclabile e pedonale. I tracciati dei percorsi ciclopedonali sono da intendersi di massima e la loro eventuale modificazione non costituisce variante. Nelle zone A e B1 è consentito esclusivamente l'uso ciclopedonale dei sentieri e della viabilità esistente.
3. Le piste ciclabili, così come prescritto dal codice della strada, saranno evidenziate mediante l'apposizione di segnaletica verticale e orizzontale, eventualmente dotate di apposite rastrelliere per la sosta delle bici e per la ricarica di quelle assistite elettricamente.

Art. 20 – Viabilità e parcheggi

1. Sono strade esistenti e di progetto della Riserva destinate al transito e alla sosta degli automezzi.
2. Sono consentiti interventi finalizzati alla manutenzione delle strade esistenti, alla riconnessione e al riaccorpamento degli ambiti naturali della Riserva; a tal fine sono previsti interventi di nuova viabilità, anche previo esproprio, da realizzarsi a margine della pineta e di declassamento e/o dismissione di alcuni tratti stradali esistenti.
3. Sono previsti i seguenti interventi di nuova realizzazione:
   a) nuovo collegamento stradale, relativi sottoservizi e area di sosta con pavimentazione permeabile tra via De Nardis e via Figlia Di Iorio.
   b) nuovo collegamento stradale, all'esterno della recinzione in muratura lungo Via Pantini, con eventuale annessa realizzazione di rotatorie di raccordo (tra via della Bonifica e via Silone);
4. Sono previsti, previo limitazione del traffico veicolare e lavori di adeguamento, i seguenti interventi di declassamento stradale:
   a) via Lungomare Papa Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra via Cristoforo Colombo e l'intersezione con il nuovo collegamento con viale Figlia di Jorio;
   b) viale d'Avalos, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Elettra e con viale della Pineta (rotatoria prospiciente ex Aurum);
   c) viale della Pineta, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Riccitelli/via Pantini e con viale d'Avalos (rotatoria prospiciente ex Aurum);
   d) viale Luisa D'Annunzio, nel tratto compreso tra l'intersezione con viale d'Avalos (rotatoria prospiciente ex Aurum) e il confine della Riserva;
5. Gli interventi di dismissione e declassamento a percorsi ciclopedonali della Riserva riguardano le seguenti strade:
   a) via della Bonifica, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Patini e con via Antonelli;

b) via Antonelli, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Pantini e con via Silone;
c) via Silone, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Antonelli e con via Scarfoglio.

6. L'Ente Gestore ha facoltà di prevedere il declassamento o la dismissione di tratti viari attualmente destinati dalla Zonazione del PAN agli automezzi, senza che i relativi interventi costituiscano variante.
7. Al fine di migliorare la sicurezza e le opere per la prevenzione incendi è altresì prevista la riqualificazione di via Barbella.

Art. 21 – Alberi monumentali

1. Sono alberi monumentali quelli censiti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.46 della Legge Regionale n.3/2014.
2. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali sono gravate dal vincolo di inedificabilità per una superficie pari ad almeno 2 volte il raggio maggiore dell'area di insidenza della chioma.
3. Il vincolo di cui al comma 2 permane anche in caso di abbattimento del o degli esemplari monumentali, che devono essere sostituiti con nuovi esemplari della stessa specie in numero di tre di pronto effetto.
4. Nelle aree di pertinenza degli alberi monumentali si applicano gli interventi di cui ai precedenti artt. 7,8 e 9 nei limiti fissati dall'art. 4 della L. 10/2013 e dall'art. 9 del Decreto ministeriale MIPAAF 23 ottobre 2014 ss.mm.ii.

Art. 22 –Aree contigue

1. Sono fasce di rispetto contigue al perimetro della Riserva, di proprietà pubblica e privata, costituite per assicurare la protezione dei valori della Riserva stessa e per creare una fascia di rispetto e di connessione ecologica tra le aree umide della Riserva e il fosso Vallelunga.
2. Nelle aree contigue sono previsti i seguenti specifici interventi:
   a) azioni di bonifica idraulica del fosso Vallelunga concordati con l'Ente Gestore che, fatte salve le priorità di tutela della pubblica incolumità, dovranno prevedere ambienti ecologici di protezione per gli anfibi;
   b) adeguamento dei manufatti esistenti di proprietà pubblica che consenta la migrazione degli anfibi dal fosso Vallelunga alle aree della Riserva (varchi nelle recinzioni, rampe di transito nelle sponde del canale Vallelunga, tunnel stradali, ecc).
3. Nelle aree contigue sono vietati i seguenti interventi:
   - uso di fitofarmaci;
   - piantumazione di specie alloctone;

- interventi che vadano a ostacolare il flusso migratorio degli anfibi tra il fosso Vallelunga e la Riserva.

4. Nelle aree contigue gli interventi saranno realizzati nel rispetto delle modalità descritte nella "*Relazione Generale*" del PAN ("*Ampliamento degli habitat riproduttivi degli anfibi"*).

TITOLO TERZO
Caratteristiche dei manufatti

Art. 23 - Manufatti in genere

1. Nelle Zone A, B, C1 e D1 della Riserva dovranno essere favoriti materiali da costruzione poco deteriorabili, trattati con lavorazioni ecosostenibili e biocompatibili, facilmente amovibili e messi in opera con tecniche di realizzazione a secco. Ove questo non sia possibile, in sede di progetto, dovrà esserne motivata l'esclusione.
2. I manufatti ecosostenibili sono costruiti con materiali reperiti senza inutili sprechi di materia prima e di energia (ad esempio: per trasporto), facilmente re-integrabili una volta dismessi, così da non gravare sul ciclo di smaltimento dei rifiuti.
3. I manufatti biocompatibili sono quelli che durante l'intero ciclo di vita, dalla fase di progettazione a quella di dismissione non producono alterazioni negative sulla "qualità" di vita dei viventi con cui si troveranno a interagire, in termini di energia e materia, mediante emissioni di natura fisica e gassosa.

Art. 24 - Recinzioni

1. Ad esclusione delle aree del demanio marittimo (per le quali si rimanda allo specifico "regolamento d'uso" allegato), sono ammesse le seguenti tipologie di recinzione:
   a) recinzione a steccato, realizzata con paletti di legno lasciati al colore naturale;
   b) recinzione a graticciata realizzata con paletti di legno o cemento con interposti graticci di canne intrecciate;
   c) siepe con specie vegetali autoctone, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
   d) recinzione con rete metallica sorretta da paletti di legno o metallici con l'obbligo di piantumazione di specie vegetali di cui sopra;
   e) recinzione di muratura piena di mattoni (anche con grate di ferro battuto), ovvero di altro tipo di materiale rivestito in mattoni, i quali dovranno essere di colore giallo-rosato del tipo rustico, con malta di colore sabbia o grigio chiaro;
   f) recinzione di muratura di pietra locale, ovvero di altro tipo di materiale rivestito di pietra, in entrambi i casi con malta di colore sabbia o grigio chiaro;
2. Per le recinzioni di cui alle precedenti lettere e) e f), le fondazioni di profondità maggiori di un metro rispetto al piano di campagna, dovranno essere realizzate con micropali o con altra tipologia costruttiva che non impedisca la normale traslocazione delle acque di falda.

Art. 25 - Cartellonistica

1. L'Ente gestore della Riserva redige un progetto complessivo e unitario riguardante la predisposizione, l'installazione e l'aggiornamento della rete cartellonistica.
2. Non è ammessa, all'interno delle Zone A e B, l'installazione di cartelli pubblicitari.

TITOLO QUARTO
Gestione e Controllo

Art. 26 - Gestione

1. In applicazione dell'art.3, 1° comma della L.R. 18 maggio 2000, n. 96, sostituito dall'art. 1, L.R. 9 maggio 2001, n. 19 la gestione della Riserva della Riserva è demandata al Comune di Pescara in qualità di Ente Gestore.
2. Con delibera di Consiglio n.180/2001 il Comune di Pescara, in attuazione della L.R. 9/5/01 N.19, ha individuato l'Organo di Gestione della riserva nella Giunta comunale; essa potrà avvalersi, ai fini della gestione, della struttura tecnica comunale, anche attraverso affidamento all'esterno di alcuni servizi, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale".
3. Con la medesima delibera di Consiglio, è stato istituito il Comitato di Gestione della Riserva, avente funzione consultiva per l'Organo di Gestione. Resta inteso che il Consiglio Comunale può variare in qualsiasi momento le forme e i modi attraverso cui attuare la gestione della Riserva stessa.
4. L'Ente gestore dovrà altresì predisporre, d'intesa con il competente Settore della Giunta regionale, i necessari regolamenti, tra i quali il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

Art. 27 – Vigilanza e sorveglianza

1. Ai sensi dell'art. 29 dalla L.R. n. 38/'96, la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla Regione per quanto di sua competenza.
2. La sorveglianza del territorio della Riserva è affidata alla Polizia locale comunale, al Corpo forestale dello Stato, previa convenzione con il comune, sentiti gli enti gestori delle aree protette interessate. A tale compito si può provvedere anche attraverso guardie giurate nominate dall'Ente gestore.
3. Per i problemi di carattere medico-veterinario e fitosanitari l'Ente gestore può avvalersi rispettivamente del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale» e del Servizio Fitosanitario Regionale.

Art. 28 – Misure antincendio

1. Ai sensi dell'art.53 della L.R. 3/2014 nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, la Direzione regionale competente in materia di Protezione Civile indica gli interventi attraverso l'aggiornamento annuale del Piano antincendio regionale. Di conseguenza l'Ente gestore aggiornerà il Piano Comunale di Protezione Civile rispetto alle esigenze della Riserva.
2. L'Ente gestore cura la Rete Idraulica Antincendio al fine di consentire gli interventi con tempestività in caso di incendio del verde e segnalare alle squadre di intervento i punti di approvvigionamento idrico per i mezzi di estinzione.
3. La viabilità carrabile di servizio dovrà essere tenuta sgombra da vegetazione erbacea e arbustiva in modo da costituire, oltre che un'agevole via di accesso per eventuali mezzi d'intervento, anche una soluzione di continuità all'eventuale avanzamento del fuoco.
4. Dovrà essere assicurato il mantenimento in efficienza degli accessi veicolari dalla viabilità ordinaria e la percorribilità della viabilità carrabile interna, in modo tale da agevolare l'ingresso e lo spostamento all'interno del Parco dei mezzi di spegnimento e delle squadre di pronto intervento. Inoltre, potranno essere previsti accessi di emergenza ricavati nella recinzione esterna della Pineta, attraverso la realizzazione di grate di ferro in parte removibili.

Art. 29 – Autorizzazioni e Nulla osta

1. Il settore del Dipartimento tecnico al quale l'ente comunale ha attribuito le competenze per la gestione della Riserva, svolgerà le funzioni istruttorie e autorizzative per il rilascio di autorizzazioni e nulla osta, anche in riferimento al vincolo idrogeologico, per l'Organo di Gestione, di cui al comma 2 del precedente art.25 .
2. I progetti concernenti gli interventi di modificazione dei beni ambientali della Riserva, sono sottoposti al nulla osta preventivo dell'Ente gestore, che sostituisce quello previsto dall'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977, quello concernente il vincolo idrogeologico e quello previsto ai sensi del comma 5 art. 49 L.R. 3/2014. Tale nulla osta è sottoposto al controllo del Ministero per i beni culturali e ambientali con modalità e tempi stabiliti al nono comma della citata norma e ss.mm.ii.

Art. 30 - Controllo e monitoraggio

1. L'Ente gestore promuove e regola le attività d'indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la gestione del territorio e delle risorse conservate, volte a verificare e a valutare gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, anche al fine di eventuali azioni correttive o ridefinizione degli indirizzi di gestione.
2. La Relazione Generale del PAN orienta le attività di monitoraggio, prevenzione, protezione e ripristino delle situazioni vulnerabili, attraverso:

a) l'aggiornamento di banche dati faunistiche e floristiche;
b) I censimenti specifici della fauna e della flora;
c) l'individuazione delle emergenze floristiche e vegetazionali;
d) l'individuazione delle emergenze faunistiche;
e) il monitoraggio della falda, in termini di altezza e di caratteristiche chimico fisiche, mediante il nuovo impianto di piezometri e il ripristino di quelli già installati quale supporto alla progettazione di un adeguato sistema di drenaggio delle acque.

Art. 31 - Progetti di intervento particolareggiati

1. L'Ente gestore si riserva la possibilità di predisporre Progetti di intervento particolareggiati qualora se ne ravvisi la necessità, l'urgenza o l'opportunità. I Progetti di cui sopra hanno lo scopo di risolvere particolari criticità e/o problematiche, ovvero di intercettare specifiche linee di finanziamento in grado di permettere la realizzazione di opere/interventi funzionali alle finalità istitutive della Riserva e alla gestione della stessa.
2. Tali progetti richiedono un'approfondita valutazione tecnica, dovendo essere assicurata particolare attenzione all'esigenza di mantenere l'identità territoriale ed ecologica del territorio della Riserva ed escludendo ogni forma di opera e/o intervento capace di produrre alterazioni negative negli assetti fisici e biologici dell'area protetta.
3. L'Ente gestore, provvederà allo sviluppo di tali Progetti destinando a essi i necessari finanziamenti e, nel caso coinvolgendo fattivamente soggetti pubblici o privati portatori d'interessi specifici e diffusi.
4. Nel rispetto delle caratteristiche peculiari della Riserva e dei principi guida indicati nella "*Relazione Generale*" del PAN, detti Progetti saranno inviati, per opportuna conoscenza, agli uffici competenti regionali per eventuali osservazioni di merito.

Art. 32 - Logo della Riserva

1. Il logo della Riserva sarà utilizzato in tutte le produzioni divulgative.
2. L'Ente gestore può concedere l'uso del logo a iniziative, prodotti e servizi che presentino requisiti di sostenibilità ambientale e contribuiscano a promuovere attività culturali, ambientali, economiche e sociali che valorizzino l'immagine e le finalità istitutive della Riserva.
3. L'Ente gestore della Riserva può concedere il patrocinio per iniziative di particolare valore scientifico, culturale, celebrativo, educativo, ambientale, economico, sociale e promozionale, coerenti con le finalità della Riserva. La concessione del patrocinio autorizza l'uso del logo della Riserva.
4. Il logo della Riserva dovrà essere inserito su pubblicazioni, materiale divulgativo, riprese cinematografiche ed ogni forma di diffusione mediatica qualora gli argomenti trattati riguardino la Riserva o l'Ente Gestore lo ritenga opportuno.
5. Mediante il regolamento di esercizio di cui all'art.2, L'Ente gestore si riserva la possibilità di disciplinare l'utilizzo del logo anche in altri campi di applicazione.

TITOLO QUINTO
Divieti e Sanzioni

Art. 33 - Norme generali di tutela ambientale

1. L'accessibilità alla Riserva può essere regolata e limitata dall'Ente Gestore per particolari esigenze di tutela. Salvo diverse disposizioni e modifiche, l'Allegato al presente PAN "Carta della accessibilità e fruibilità di progetto", individua le aree interdette alla pubblica fruizione.
2. L'accesso e la balneazione nel territorio della Riserva, o in parti di essa, possono essere interdetti in caso di particolari esigenze di tutela di specie animali e vegetali rinvenute. Nelle aree temporaneamente interdette, l'Ente Gestore può autorizzare l'ingresso di mezzi motorizzati per motivi "di servizio", intendendo con tale termine le attività connesse alla gestione, alla vigilanza, al soccorso e alle emergenze.

Art. 34 - Divieti

1. In tutto il territorio della Riserva, al di fuori di quanto normato dai precedenti articoli, è fatto divieto di:
   a) accendere fuochi all'aperto, fumare e/o buttare a terra resti di sigarette;
   b) utilizzare fonti di rumore o luminose, tali da recare disturbo alla quiete e agli habitat naturali presenti e agli edifici privati ubicati nel territorio della Riserva;
   c) campeggio, anche temporaneo, con tende, camper e/o con altri mezzi di soggiorno, salvo aree appositamente realizzate a tale scopo;
   d) abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi tipo;
   e) effettuare lavaggi di qualunque genere e natura a terra e nella zona lacuale della Riserva;
   f) introdurre nel territorio della Riserva armi, munizioni, esplosivi, mezzi distruttivi e di cattura;
   g) utilizzare reti, trappole e strumenti di cattura di ogni tipo;
   h) pesca;
   i) pascolo non autorizzato su proprietà pubblica e privata, ai sensi dell'art. 636 C.P.;
   j) uccisione, cattura e disturbo nonché danneggiamento, distruzione e prelievo di nidi, tane, uova, cuccioli, polli, adulti di ogni specie animale;
   k) raccolta e trasporto di fauna selvatica o parte di essa, comprese le conchiglie dei molluschi, rinvenuta con qualsiasi modo e in qualsiasi tempo e luogo, salvo specifica autorizzazione;
   l) contatto diretto con specie animali selvatiche e l'alimentazione delle stesse;
   m) introduzione o reintroduzione da parte di soggetti diversi dall'Ente di Gestione, di specie animali selvatiche
   n) introduzione di specie vegetali estranee alla flora spontanea della Riserva, senza espressa autorizzazione dell'Ente di gestione(secondo le indicazioni dell'*Allegato 1* alla "*Relazione Generale*" del PAN "*Check list della flora della Pineta*");

o) taglio e danneggiamento delle piante arboree monumentali;
p) raccolta, distruzione e danneggiamento delle specie vegetali;
q) distruzione, alterazione o prelievo di puntuali emergenze geomorfologiche, idrologiche e paleontologiche, nonché di habitat di pregio naturalistico;
r) prelievo di reperti paleontologici, se non autorizzato ai sensi della L.1089/39 e s.m.i;
s) sorvolo a qualsiasi quota di velivoli a motore, deltaplani e parapendio a scopo turistico amatoriale o sportivo;
t) attività estrattiva, alterazione della morfologia del suolo e lo stoccaggio di inerti;
u) esposizione all'aperto di merci e prodotti di diversa natura e provenienza, se non in occasione di eventi particolari promossi dall'Ente di gestione;
v) impianto di baracche e tettoie temporanee.

2. Le disposizioni di cui alle lettere f) e g) non si applicano nel caso in cui l'introduzione di strumenti e/o di materiali sia resa necessaria da attività di protezione civile, d'emergenza, di soccorso o di ordine pubblico.

Art. 35 - Norme di salvaguardia

1. Fino alla data di approvazione definitiva del PAN, restano valide ed efficaci le norme di salvaguardia previste dalla legge istituiva delle Riserva e sue successive modifiche e integrazioni (art. 9 L.R. 18 maggio 2000, n. 96).

Art. 36 - Sanzioni

1. In caso di violazione delle presenti norme, si applicano le sanzioni amministrative nelle misure e con le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 21 giugno 1996, n. 38, fatte salve le sanzioni di carattere penale alle violazioni delle norme della presente legge e a quelle emanate dagli enti di gestione si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della L. 394 del 1991 e all'art. 18 della L. 349 del 1986.
2. Le sanzioni previste al riguardo dalle leggi vigenti in materia, a chiunque violi le norme del presente Piano è applicata una sanzione pecuniaria la cui entità sarà proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, tenuto conto:
   - della natura, specie, mezzi, tempo, luogo e modalità dell'azione;
   - dell'entità del danno effettivamente cagionato;
   - del pregio del bene danneggiato.
3. Competente dell'irrogazione della sanzione pecuniaria è l'Ente Gestore il quale si avvale, a tal fine, di personale appositamente autorizzato.
4. Ai sensi del comma 2 art. 34 della L.R.38/96, le somme riscosse a titolo di sanzione, secondo quanto previsto dal presente articolo, sono destinate agli organismi gestori per la realizzazione di opere a tutela della natura e sviluppo della riserva.

Sommario

PREMESSA 2

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 2

Art. 2 – AMBITO DI INTERVENTO 2

Art. 3 – OBIETTIVI 2

Art. 4 – ATTUAZIONE 3

Art. 5 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE INSISTENTI SULL'ARENILE 3

Art. 6 – TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO 4

Art. 7– INTERVENTI 4

Art. 8 – TEMPI DI ATTUAZIONE 5

Art. 9 – ATTIVITA' CONSENTITE 5

Art. 10 – UTILIZZAZIONE DELLE ZONE LIBERE 5

Art. 11 – UTILIZZAZIONE DELLE ZONE DESTINATE A CONCESSIONI DEMANIALI BALNEARI 6

Art. 12 – MATERIALI E FINITURE 11

Art. 13 – ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERCETTIVE 14

Art. 14– CARTELLONISTICA 15

Art. 15 – GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI 15

Art. 16 – VIGENZA 16

Art. 17 – NORME TRANSITORIE 16

PREMESSA

Il presente Regolamento – che rappresenta uno stralcio sintetico della "Variante NTA del Piano Demaniale" di cui alla deliberazione GC n.746 del 9/12/15 - disciplina specificatamente le aree del demanio marittimo comprese all'interno del perimetro del PAN della Riserva Dannunziana.

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di utilizzo delle aree demaniali disciplina la gestione, la tutela e l'uso delle aree del demanio marittimo, individuate nell'art. 822 del Codice Civile e negli articoli 28 e 29 del Codice della Navigazione e sulle zone del mare territoriale in conformità con le norme contenute nella Legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione in legge**,** con modificazioni, del Decreto Legge 5 ottobre 1993 n. 400 e successive modificazioni, secondo i principi del Codice della Navigazione e delle norme speciali in materia, nonché nel rispetto delle previsioni del PAN.

Art. 2 – AMBITO DI INTERVENTO

1. L'ambito di intervento del Regolamento è la spiaggia.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Codice della Navigazione e dell'art. 822 del Codice Civile, il lido del mare e la spiaggia appartengono allo Stato e fanno parte del Demanio Pubblico.

Art. 3 – OBIETTIVI

1. Il presente Regolamento si pone i seguenti obiettivi specifici di interesse pubblico:
    a) il recupero del rapporto tra mare, spiaggia e aree della riserva naturale;
    b) la riqualificazione delle spiagge libere;
    c) l'accessibilità della spiaggia a tutti (con particolare riguardo alle persone con ridotta o impedita capacità motoria e/o sensoriale);
    d) l'utilizzo di materiali ecosostenibili e biocompatibili, nonché di fonti rinnovabili;
    e) la visibilità del mare e della spiaggia;
    f) la reversibilità degli interventi con utilizzo di strutture e sistemi costruttivi facilmente rimovibili~~;~~
    g) la riduzione degli ingombri del costruito sul fronte mare;

Art. 4 – ATTUAZIONE

1. Il presente Regolamento si attua:
   a) con intervento pubblico, per le opere pubbliche o di pubblico interesse, attraverso la redazione di studi particolareggiati o progetti esecutivi, predisposti dal Comune;
   b) con intervento di privati, attraverso progetti, redatti a cura dei titolari di concessione demaniale, soggetti al rilascio di provvedimenti abilitativi, secondo quanto previsto dal vigente R.E.C. e dalla normativa in materia.
2. Gli interventi edilizi nelle aree ricadenti all'interno del PAN dovranno rispettare le prescrizioni del presente Regolamento, nonché del Regolamento di Igiene.
3. Attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive dovranno essere acquisiti tutti i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni dei competenti uffici comunali, regionali e dello Stato, secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30/03/1942 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 15/02/1952, della Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/2001, e da altre norme statali o regionali in materia di interventi su aree del Demanio Marittimo.

Art. 5 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE INSISTENTI SULL'ARENILE

1. Per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti ed attrezzature si intendono:
   a) impianti fissi, le strutture classificate di "facile rimozione", "di difficile rimozione" e le "pertinenze demaniali" permanenti per tutto l'arco dell'anno e dell'intero periodo di durata del rapporto concessorio; sono considerati impianti fissi pure le strutture di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività ricomprese negli stabilimenti balneari, ancorché temporanee e/o stagionali e/o leggere che, indipendentemente dal periodo di utilizzo previsto nella concessione, risultino autorizzate ed assentite da titolo concessorio pluriennale. Tali strutture, fermo restando l'utilizzo temporaneo eventualmente prescritto dal titolo, potranno permanere sull'area concessa fino alla scadenza naturale della concessione, senza obbligo di rimozione stagionale. La presente previsione si applica anche alle strutture regolarmente autorizzate e ai titoli in essere rilasciati antecedentemente all'approvazione del presente Regolamento.
   b) impianti mobili, le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, scheletri delle strutture di ombreggio tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione) e le strutture leggere

di facile rimozione (come definite nella Circolare n°120 - Serie I del 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – paragrafo "canoni", decimo comma) per servizi balneari di modeste dimensioni, permanenti limitatamente alla stagione balneare, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che deve essere mantenuto per tutto l'arco dell'anno e le strutture autorizzate ed assentite nel titolo concessorio pluriennale, le quali potranno permanere per tutto l'arco dell'anno fino alla scadenza del rapporto concessorio.

I chioschi, pur se stagionali e semplicemente poggiati a terra, non rientrano tra le strutture mobili e in tal caso per il loro posizionamento, è necessario ottenere il relativo provvedimento abilitativo nel rispetto delle norme e dei parametri del presente Regolamento

Art. 6 – TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO

1. Le tipologie di insediamento sono:
   a) stabilimenti balneari senza strutture fisse;
   b) stabilimenti balneari con strutture fisse e mobili;
   c) servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività ricompresa negli stabilimenti balneari;
   d) impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
   e) punti di alaggio barche;
   f) uso di specchi acquei;
   g) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio strettamente legate alla balneazione;
   h) pontili a mare;
   i) riserve naturali, zone di pregio ambientale e/o zone di riproduzione/dimora di fauna e flora protetta segnalate dalle associazioni ambientalistiche, aree protette ed enti di ricerca;
2. La concessione può essere rilasciata per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie.

Art. 7– INTERVENTI

1. Gli interventi sono attuati nel rispetto di tutta la normativa ambientale, paesistica, urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria, etc., secondo quanto previsto dal vigente R.E.C., nonché dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni (T.U. per l'Edilizia), previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. Gli interventi assentibili sono quelli di cui all'art. 3 del T.U. per l'Edilizia, entro i limiti definiti dalle presenti norme.~~:~~
3. Ogni intervento realizzabile sull'arenile, nel rispetto delle presenti norme, deve prevedere la tutela di eventuali "sistemi dunali" esistenti.

Art. 8 – TEMPI DI ATTUAZIONE

1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione di cui ai punti c), d) ed e) dell'art. 3 del D.P.R. 380/01 ss.mm.ii., possono essere realizzati solo prevedendo l'adeguamento dell'intera struttura a quanto previsto nel presente Regolamento.
2. I manufatti realizzati, se regolarmente autorizzati, in caso di interventi, di cui al D.P.R. 380/01 ss.mm.ii. art. 3 lett. c), d) ed e) potranno mantenere le attività già in atto e le quantità di superficie coperta esistenti, adeguandosi alle indicazioni del presente Regolamento.
3. La realizzazione di eventuali varchi nel muretto di demarcazione dell'arenile, ove esista, sarà oggetto di intervento a cura dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 – ATTIVITA' CONSENTITE

1. All'interno della spiaggia, i concessionari, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, potranno svolgervi:
   a) qualsiasi attività di somministrazione di alimenti e bevande;
   b) le attività di gioco, sport, babysitting e di cura della salute del corpo, direttamente connesse alla presenza delle persone sull'arenile nel periodo della stagione balneare;
   c) gestione di attività**,** ricreative e sportive;
   d) servizi di supporto all'attività balneare quali: pronto soccorso, centro informazioni.

Art. 10 – UTILIZZAZIONE DELLE ZONE LIBERE

1. Le zone libere comprendono l'arenile libero adiacente alla battigia, i corridoi di transito perpendicolari alla litoranea e le spiagge libere.

2. L'arenile libero ha dimensione minima di 5 m a partire dalla linea di battigia e svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.

3. I concessionari dovranno garantire uno spazio di almeno 3 m tra le diverse concessioni per il libero accesso al mare; sono fatte salve le situazioni esistenti, inamovibili o fisse, con esclusione delle cabine, per le quali dovrà comunque essere garantito un corridoio di libero

transito a carico di entrambi i confinanti per almeno 1,5 m ciascuno. Tale distanza è misurata tra le proiezioni a terra dei lati esterni del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura di ombreggio.

4. Le concessioni con fronte a mare inferiore ai 20 m sono derogate dall'osservanza del precedente comma 3.
5. La linea di separazione tra concessioni contigue e tra concessioni e spiaggia libera deve essere segnalata dai concessionari interessati mediante l'apposizione di un cordone poggiato sulla sabbia e fissato con sistemi di ancoraggio idonei ad evitarne lo spostamento e senza ostacolare il passaggio libero di cui al precedente comma.
6. Lungo la fascia per il libero transito, così come nei percorsi di accesso al mare di cui ai precedenti commi vige il rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto di Pescara.
7. Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la libera sosta sull'arenile a tutti i cittadini che all'uopo possono utilizzare ombrelloni, sedie, sdraio o altre attrezzature comunque denominate che dovranno essere rimosse al tramonto del sole e senza dover sostenere alcun onere. Tali zone non possono essere affidate in concessione.
8. L'Amministrazione Comunale dovrà curare la periodica pulizia dei tratti di spiaggia libera.

Art. 11 – UTILIZZAZIONE DELLE ZONE DESTINATE A CONCESSIONI DEMANIALI BALNEARI

1. Nelle zone destinate a concessioni demaniali la massima estensione del fronte delle stesse e per le nuove concessioni non potrà superare i 50,00 m, quelle esistenti dovranno rispettare le seguenti previsioni:
    a) le concessioni aventi un'estensione sul fronte mare inferiore a 100 m conserveranno i limiti dimensionali originali;
    b) per le concessioni con un'estensione sul fronte superiore a 100 m è previsto l'adeguamento a 100 m.
2. Le concessioni in essere alla data di approvazione della L.R. 141/97 possono essere rinnovate nel rispetto delle previsioni del precedente comma e fatte salve le previsioni del presente Piano Spiaggia Comunale.
3. Le variazioni della profondità dell'arenile, utilizzata ai fini economici, nei limiti del più o meno 20 % sono soggette a semplice adeguamento del canone concessorio, per le variazioni superiori al più o meno 20 %, oltre al predetto adeguamento del canone, deve essere aggiornato il titolo concessorio (principio di oculata amministrazione e risparmio

della P.A.). La consistenza della concessione è determinata con almeno due misurazioni della spiaggia durante l'arco dell'anno (inverno – estate).

4. I concessionari, qualora non abbiano provveduto all'adeguamento dei servizi igienici ed all'abbattimento delle barriere architettoniche e percettive, onde garantire la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture ed al mare anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, come previsto dall'art. 9 della Legge 494/93, alla data dell'adozione del presente piano, dovranno provvedervi entro e non oltre un anno dalla sua approvazione, pena la sospensione della licenza di balneazione.
5. La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle piazzole/piattaforme, con esclusione degli impianti mobili, delle passerelle riservate a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, non potrà superare il 20% dell'area concessa con una superficie massima di 250 mq. L'esistente, legittimamente realizzato è fatto salvo. Non concorrono alla determinazione massima assentibile della superficie pavimentata gli spazi occupati da chiazze in c.a., in legno, in materiale plastico o altro, semplicemente poggiate sulla sabbia, purché rientranti tra le strutture mobili. La mancata rimozione delle suddette strutture configura un'occupazione abusiva di suolo pubblico ed è pertanto sottoposta al medesimo regime sanzionatorio.
6. La percentuale massima di superficie copribile con volumi, chioschi, gazebo e tettoie~~,~~ escluso gli impianti mobili, è del 20% dell'area in concessione con una superficie coperta massima di 250 mq. L'esistente legittimato è fatto salvo. Per quelle concessioni che svolgono attività per l'intero corso dell'anno, che abbiano almeno dieci dipendenti regolarmente contrattualizzati in regime di tempo indeterminato e con una consistenza minima dell'arenile di almeno 4.000 mq è concessa una razionalizzazione della superficie copribile con volumi e tettoie pari al 25% in più oltre l'esistente legittimato, con una superficie coperta massima pari a massimo 500 mq, mediante l'utilizzo esclusivo di sistemi costruttivi in bioarchitettura e materiali ecosostenibili e biocompatibili a basso impatto ambientale.
7. Nella parte sottostante la superficie copribile di cui al precedente comma e nel caso in cui la stessa sia posta ad una quota superiore rispetto al piano dell'arenile, possono essere ricavati locali/tecnici/rimesse attrezzature balneari di altezza utile massima di 2,20 m con l'impiego di sistemi costruttivi a basso impatto ambientale.

8. Le concessioni possono essere dotate di un locale tecnico della superficie massima di 9 mq, nell'ambito delle previsioni del precedente comma 6 (parte seminterrata).
9. Centrali, motori, serbatoi, autoclavi (centrali tecnologiche) e quant'altro necessario per il funzionamento degli impianti di servizio devono essere delocalizzati nel locale tecnico al fine di evitare superfetazioni impattanti e/o aspetti poco decorosi con l'ambiente circostante.
10. I manufatti, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati di almeno 1,50 m (calcolato all'estradosso del primo solaio del manufatto) rispetto alla quota livello medio mare misurata in riferimento ai capisaldi IGM95, sistema di rilevamento WGS84**.** I manufatti in ampliamento dei complessi balneari realizzati prima dell'efficacia del PDC approvato con Delibera di C.C. n.150 dell'08/10/08 possono essere posizionati alla stessa quota degli impianti originari. L'esistente, legittimamente realizzato, è fatto salvo.
11. In tutte le aree comprese in queste zone devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche e percettive, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
12. La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai precedenti commi 5 e 6, a condizione che tali opere non siano già state autorizzate precedentemente all'approvazione del presente Regolamento.
13. La barriera visiva, limitatamente agli impianti fissi, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di 1,50 m da terra, con l'esclusione degli impianti mobili e del fronte occupato dalle cabine spogliatoio per un massimo di 4 m (n. 2 file di cabine), non può superare il 25% del fronte concesso per le concessioni con fronte a mare superiore a 40 m e del 30 per cento per le concessioni con fronte a mare inferiore ai 40 m. L'esistente, legittimamente realizzato, qualora fosse oggetto di intervento di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova edificazione dovrà rispettare tale parametro riposizionando le medesime volumetrie in maniera perpendicolare alla linea di battigia, e dietro il manufatto centrale. Sono fatti salvi unicamente i manufatti principali degli stabilimenti, che presentano caratteristiche tecniche e compositive unitarie e riconoscibili come unico e autonomo edificio, esistenti alla data di adozione del presente

Regolamento. In relazione al fenomeno dell'erosione, sono escluse dal rispetto di tale limite le concessioni che abbiano una spiaggia naturale pari o inferiore a 50 m di profondità.

14. L'altezza massima dei volumi realizzati, non potrà superare i 4,50 m comprese le eventuali strutture di protezione (parapetti) e gli impianti di cui al successivo comma.
15. Le coperture dei volumi realizzati e dei porticati, qualora questi ultimi risultassero complanari e costituenti un'unica struttura, possono essere utilizzate a solarium o per attività turistiche e ricreative, o per la installazione di tecnologie per la produzione di energia, con l'utilizzo esclusivo di strutture mobili. Fatto salvo che venga assicurato l'abbattimento delle barriere architettoniche e percettive.
16. È vietata la recinzione delle aree in concessione. Le recinzioni regolarmente autorizzate ed esistenti~~,~~ sono fatte salve con l'obbligo di consentire, per l'intero anno solare, il libero e gratuito accesso alla battigia, nelle ore diurne, ai fini della libera balneazione e dell'uso.
17. Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, al fine di prevenire azioni di natura vandalica, nel periodo invernale (individuato dall'Ordinanza balneare), possono essere installati sistemi di protezione non impattanti che non impediscono la vista del mare a tutela dei complessi balneari (manufatto principale ed aree circostanti), ad una distanza massima di 3 m dal manufatto principale (chiosco e verande). Deve comunque essere garantito il libero accesso al mare con percorsi adeguati all'abbattimento delle barriere architettoniche.
18. Nel periodo invernale possono essere installati, altresì, sistemi di protezione non impattanti in aderenza dei portici, verande e piattaforma coperte mediante utilizzazione di rete metallica, grigliati, pannelli rigidi, fissati alle strutture esistenti, in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante. Nel caso di utilizzo di pannelli rigidi gli stessi devono essere colorati in tema dell'ambiente circostante. Nell'ambito delle concessioni possono essere altresì delimitate con sistemi di protezione a giorno vasche idromassaggio e piscine, ai fini della sicurezza e tutela della pubblica incolumità.
19. Nell'ambito della concessione, possono essere delimitate aree specifiche, non superiori al 5 per cento dell'area concessa, con sistema a giorno non impattante (rete metallica plastificata e/o altro materiale similare con maglia non inferiore a 0,1 m) di altezza non superiore a 1,80 m, per una superficie massima di 150 mq. Le predette aree devono essere

individuate lato mare ed a ridosso dei manufatti esistenti (strutture balneari/manufatti privati confinanti con le concessioni) al fine di non compromettere ulteriormente la vista del mare. Le concessioni con profondità inferiore ai 30 m possono collocare tali aree ai lati dei manufatti esistenti.

20. Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato l'utilizzo dei tratti di arenile a ridosso di fiumi, fossi e canali per almeno 30 m per ciascuna sponda.
21. E' vietata la costruzione di muri contenimento.
22. Per ogni concessione, gli scarichi di bagni e cucine sono convogliati, tramite pozzetti di ispezione sifonati, al collettore fognario comunale.
23. Tutte le opere fuori terra realizzate sull'arenile, sia da parte di privati che dall'Amministrazione Comunale, devono avere la caratteristica della rimovibilità, come definita nella Circolare n° 120 - Serie I del 24.05.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – paragrafo "canoni", decimo comma.
24. Tutte le attività previste all'interno della concessione, dovranno essere dotate di isole ecologiche opportunamente dimensionate ed attrezzate per la raccolta differenziata dei rifiuti. L'inosservanza del presente comma sarà oggetto di specifica sanzione amministrativa.
25. L'utilizzazione totale della superficie copribile e pavimentabile in una determinata concessione demaniale esclude la possibilità di utilizzarne altra, anche successivamente ad eventuali frazionamenti della concessione stessa e/o determinazione di nuove concessioni.
26. Al fine di delimitare alcuni spazi all'interno della concessione, sono consentite modeste recinzioni di arredo di altezza massima pari a 1,00 m e se realizzate in "verde" con la posa a dimora di siepi, alberelli, essenze vegetali di altezza massima pari a 1,20 m, comunque autoctone e compatibili con l'ambiente marino con particolare attenzione per l'impatto paesaggistico ed a condizione che vengano posizionati nella fascia destinata a servizi. Tali arredi non devono in alcun modo impedire il passaggio sugli spazi di transito verso la spiaggia. È fatto divieto di utilizzare tali recinzioni per delimitare i confini della concessione, ostacolare l'accesso alla spiaggia e comunque posizionarle sul fronte strada (Riviera).
27. Le opere marittime, quali pennelli, scogliere aderenti a protezione di infrastrutture e simili, con il preliminare assenso del competente Servizio delle Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine della Regione Abruzzo ed opportunamente adeguati alle norme di sicurezza

a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'impiego di materiali naturali, possono essere utilizzati per scopi turistico ricreativi.

28. L'Amministrazione Comunale, con il preliminare assenso del competente Servizio delle Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine della Regione Abruzzo, può incaricare singoli concessionari o gruppi di concessionari di effettuare le necessarie operazioni di manutenzione delle scogliere nei tratti di mare antistanti le relative concessioni.
29. Durante il periodo invernale ed al fine di contrastare il fenomeno erosivo delle mareggiate i titolari delle concessioni balneari possono disporre, a protezione degli stabilimenti, e previo parere dell'Ufficio Opere Marittime, barriere radenti agli stessi stabilimenti assicurandone la rimozione ad inizio della stagione balneare e garantendone la sicurezza.
30. E' vietata l'installazione di strutture di servizio di impianti sportivi, ad eccezione di quelle mobili da utilizzare in occasione di particolari eventi espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12 – MATERIALI E FINITURE

1. Strutture
    a. In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali, rimovibili e tipici del luogo, evitando l'utilizzo di materiali plastici e/o plastificati.
    b. Per la realizzazione delle strutture di tutti i manufatti è obbligatorio l'utilizzo del legno e del vetro, preferibilmente provenienti da processi di riciclo, delle plastiche esclusivamente riciclate, dell'acciaio o del calcestruzzo prefabbricato alleggerito. E' vietato, per le nuove, l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera e della muratura per le strutture in elevazione.
    c. Nell'ambito sud si dovrà prestare una più accurata attenzione affinché per la realizzazione delle strutture non siano utilizzati materiali che contrastino con l'ambiente architettonico e naturale circostante.
2. Pavimentazioni:
    a) Le pavimentazioni per percorsi pedonali, aree posa tavoli, impianti per il gioco e lo sport devono essere in legno, o in materiali litoidi o lastre in cemento prefabbricate, posate a secco sulla sabbia se lisce, colorate in armonia con il resto della concessione, se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color sabbia, al grigio chiaro, al rosa paglierino comunque rispondenti agli articoli 4.2.2 e 8.2.2 del

DM 236/89. Dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso battuti di cemento. e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. I percorsi pedonali devono essere accessibili a tutti.

b) Per gli interni e per le piattaforme esterne adibite al servizio di ristorazione o somministrazione di cibi e bevande, per motivi igienici, dovrà essere usato il legno– opportunamente trattato le lastre di pietra naturale locale, le mattonelle di ceramica o simili con caratteristiche antisdrucciolo**.** Qualora sia presenti massetti di cemento questi vanno immediatamente rimossi.

3. Rivestimenti e finiture:
   a) Le finiture ed i rivestimenti esterni devono essere in legno opportunamente trattato,o in pannelli di calcestruzzo alleggerito tinteggiati direttamente o finiti con intonaco.
   b) È vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in muratura.
   c) Le finiture ed i rivestimenti interni dovranno essere in legno opportunamente trattato, in piastrelle di ceramica o simili, in intonaco civile con malte a base di calci idrauliche rifinite con tinteggi a tempera o a base di calce.
   d) La cucina ed i bagni devono essere pavimentati con materiale anti acido tipo gres, monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un'altezza minima di 2 m.
   e) I manti delle coperture piane dovranno essere costituite da pavimentazione flottante o ghiaia lavata su guaine sintetiche impermeabili, in tal caso, se a vista, i pluviali, le scossaline e le converse devono essere in rame o in lamiera zincata e verniciata nei colori previsti dalle presenti norme.
   f) E' vietato realizzare coperture a capanna, padiglione o a falde pendenti in genere con pendenze superiori al 2%. L'esistente legittimamente realizzato, qualora fosse oggetto di cui al DPR: 380/01 ss.mm.ii. lett. c) d) ed e), dovrà adeguarsi alle presenti norme.
   g) Nell'ambito sud si dovrà prestare una più accurata attenzione affinché per la posa in opera di rivestimenti e finiture non siano utilizzati materiali che contrastino con l'ambiente architettonico e naturale circostante.

4. <u>Serramenti</u>
   a. I serramenti dovranno essere in legno di essenze dure, quali il castagno, il larice, il

douglas, il rovere, il mogano e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti. (comunque corrispondenti agli artt. 4.1.1 e 4.1.3 del DM 236/89 con particolare attenzione alle soglie).

b. Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo. Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in metallo ottonato e vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

c. Nell'ambito sud si dovrà prestare una più accurata attenzione affinché per la posa in opera di serramenti non siano utilizzati materiali che contrastino con l'ambiente architettonico e naturale circostante.

5. <u>Colori</u>

a) Tutti i manufatti devono essere tinteggiati privilegiando i colori tenui ed evitando materiali plastificati, così come per le opere complementari, accessorie e di arredo di ogni genere, che dovranno essere costituite da elementi di limitata incidenza ambientale.

b) Le facciate possono essere mono, bi e tricromatiche a seconda che venga usato sempre lo stesso colore, seppure scalato (con la presenza maggiore o minore della tinta bianca nella composizione), o più colori, nelle diverse parti in cui può essere scomposto il prospetto: fondo, rilievi, cornici, riquadrature, zoccolo.

c) I colori consentiti sono:
- legno naturale
- bianco
- colori pastello: senza limitazioni

d) I colori previsti per le facciate valgono anche per i serramenti, sia lignei che metallici. Sui serramenti in legno, oltre ai colori sopra riportati, potranno essere applicate resine protettive trasparenti.

e) In ogni caso, inerbimenti e piantumazioni dovranno essere costituiti da specie tipiche dei luoghi. Dovranno essere salvaguardate le essenze arboree esistenti, segnatamente quando costituiscono elemento naturale di diversificazione tra spiaggia e retro spiaggia.

f) Per il posizionamento di piante e arbusti, non è richiesta alcuna autorizzazione purché posizionate a 0,40 m dai percorsi pedonali, curandone la crescita affinché la chioma sia ad altezza minima di 2,10 m dal percorso pedonale.

g) Nell'ambito sud si dovrà prestare una più accurata attenzione affinché i colori utilizzati non contrastino con l'ambiente architettonico e naturale circostante.

Art. 13 – ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PERCETTIVE

1. L'art. 23 della L. 05/02/1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989, n. 13 ed all'effettiva possibilità di accesso a mare a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
2. I concessionari demaniali devono assicurare l'accessibilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
3. L'accessibilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989, n. 13DM 236/89. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui al punto 5.5 dell'art. 5 del suddetto DM 236/1989.
4. Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e senza soluzione di continuità e opportunamente segnalate.
5. Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
6. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.
7. Il Comune assicura l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti.
8. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e percettive.

Art. 14– CARTELLONISTICA

1. È vietata l'apposizione di cartelli, striscioni in qualsiasi materiale e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. È consentita l'apposizione di n.2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, una a bandiera posta sull'arenile e la seconda sulla facciata principale della struttura, ben visibile dal marciapiede. Quest'ultima non può avere una superficie superiore a 2 mq e deve riportare anche il numero della concessione. Per le concessioni che non confinano direttamente con il marciapiede o il cui stabilimento non è prospiciente a questo è consentito apporre l'insegna sul marciapiede in corrispondenza del camminamento che porta alla struttura balneare, pagando l'occupazione del suolo pubblico qualora l'insegna non dovesse essere installata all'interno dell'area in concessione. Quella posta a bandiera deve riportare oltre al numero anche la denominazione e sarà oggetto di una progettazione unitaria riguardante tutte le concessioni a cura dell'Amministrazione Comunale.
3. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.
4. L'Amministrazione provvederà alla apposizione della numerazione delle concessioni attraverso un più ampio progetto di arredo urbano.

Art. 15 – GESTIONE ECOCOMPATIBILE DEGLI STABILIMENTI

1. Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari ecocompatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altro permetta ai gestori degli stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

   La gestione ecocompatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione:

   a) il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi (es. recupero acque delle docce e riutilizzo, installazione pannelli solari e/o fotovoltaici, eccetera);
   b) l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che interessa le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela (es. raccolta differenziata attraverso isole

ecologiche, info point sui dati diffusi dall'ARTA, educazione ambientale attraverso giochi didattici per bambini, eccetera).

2. Il Comune al fine di agevolare le attività di cui al comma precedente può introdurre obblighi specifici da adottare con successivo provvedimento.

Art. 16 – VIGENZA

1. I lavori di manutenzione straordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili, i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari autorizzati, dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
2. Per quanto non previsto nelle presenti norme, valgono le leggi e regionali riguardanti la materi a le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, del D.P.R. 380/2001, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti e in particolare le norme contenute nel PDM Regionale.
3. Il mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento**,** ovvero della normativa vigente, anche quella non espressamente qui richiamata, determina l'immediata attivazione della procedura di decadenza della concessione così come prevista dall'art. 47 del CdN.

Art. 17 – NORME TRANSITORIE

1. Per le attività edificatorie in corso alla data di esecutività della delibera di adozione del presente Regolamento, regolarmente iniziate in data antecedente ed in attuazione di concessioni edilizie o permessi di costruire validi ed efficaci alla predetta data di esecutività, è consentita la prosecuzione delle attività assentite, sulla base di quanto stabilito dalla normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire,.
2. I titoli edilizi rilasciati antecedentemente alla data di cui al comma precedente e dei quali non siano effettivamente iniziate le attività edificatorie prima di tale data, qualora gli stessi risultassero non conformi alle previsioni del presente Regolamento, saranno dichiarati decaduti e non potranno più esplicitare la loro efficacia.

GLOSSARIO

CdN = Codice della Navigazione

DM = Decreto Ministeriale

DPR = Decreto Presidente della Repubblica

PAN = Piano d'Assetto Naturalistico

PDC = Piano Demaniale Comunale

PDM = Piano Demaniale Marittimo (Regionale)

PRG = Piano Regolatore Generale (Comunale)

PP = Piano Particolareggiato (Comunale)

RD = Regio Decreto

REC = Regolamento Edilizio Comunale

TU = Testo Unico